

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA PG. 46127/07 CONVENZIONATO CON ATTO NOTAIO BIGNOZZI IL 27/10/2009 REP. 13535/7994, RELATIVO AD UN'AREA IN LOCALITÀ POROTTO, VIA ARGINONE, FERRARA, PROPONENTE BLM REAL ESTATE S.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che con deliberazione di Consiglio Comunale Delibera di C.C. PG. 46127/07 del 16/04/2009 è stato approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa privata presentato dalla ditta Roncarati Roberto e altri, relativo a un'area in località Porotto, Ferrara, classificata dal PRG sottozona C2, via Arginone, in attuazione dell'ambito definito dalla scheda progetto di PRG 2b/14;

che in data 27/10/2009, con atto Notaio Giuseppe Bignozzi rep. 13535/7994, registrato a Comacchio il 25/11/2009 al n. 3535 e trascritto a Ferrara il 25/11/2009 al part. 13286 è stata stipulata la convenzione per l'attuazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata PG. 46127/07 del 16/04/2009, tra il Comune di Ferrara e la ditta Roncarati Roberto e altri;

che in data 01/03/2011 PG. 102544/09 PR. 4635/09 è stato rilasciato alla Soc. Building Star s.r.l. in qualità di avente titolo, il permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in attuazione al PPIP;

che a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione è stata depositata polizza fideiussoria emessa da Atradius Credit Insurance N.V. Agenzia di Ferrara con sede in Corso Giovecca n. 37 UR0607579 del 21.02.2011 per un importo di € 259.057,56, appendice n. 1 in data 24/02/2011 e appendice n. 2 in data 25.02.2011;

che le aree e le opere relative alle dotazioni territoriali del PPIP convenzionato, identificate catastalmente al foglio 131 mapp. 1234 e 1247, sono già state cedute e collaudate e sono entrate a far parte del patrimonio Comunale;

che il Piano particolareggiato originario prevedeva un intervento a destinazione residenziale, interessando una superficie territoriale pari a mq. 7266 mq, superficie fondiaria di mq. 3926, volume edificabile di mc. 8219, verde pubblico mq 232, parcheggi pubblici pari a mq 765, strade e marciapiedi di mq 1.377;

che in data 10/04/2020 è stata presentata dalla Soc. BLM REAL ESTATE S.R.L. con sede a Occhiobello Via Trento n. 62/A C.F. 01539500296, istanza PG 39784 del 10/04/2020 – PR 854 del 22/04/2020 per l'approvazione di variante al Piano Particolareggiato di iniziativa Privata di cui alla delibera C.C. PG. 46127/07 del 16/04/2009;

che detta variante riguarda solo una parte del piano convenzionato e nello specifico le aree identificate catastalmente al foglio 131 mapp. 1262 e 1235 di proprietà esclusiva della richiedente Soc. BLM REAL ESTATE S.R.L., e che prevede nello specifico il trasferimento di una quota di volume dal lotto L3 (ex Lotto L4 PPIP Vigente) al lotto L1 e l'aumento della sagoma massima dello stesso Lotto L3, entrambi di proprietà della società istante;

che dalla verifica formale sulla documentazione presentata è emerso che i restanti lotti denominati L2 e L4 (ex lotto L3 PPIP Vigente) identificati rispettivamente al foglio 131 mapp. 1229 – 1253 e 1254) interni al perimetro del Piano Particolareggiato del quale viene chiesta la variante, risultano di proprietà di soggetti terzi;

che l'istanza presentata, sebbene interessi solo i lotti graficizzati con le lettere L1 (identificato catastalmente al foglio 131 mapp. 1262) e L3 (ex lotto L4 PPIP Vigente identificato catastalmente al foglio 131 mappale 1235) di proprietà della Soc. BLM REAL ESTATE S.R.L., comporta una variante al PPIP di che trattasi e pertanto è risultato necessario, reperire l'assenso di tutti i

proprietari degli immobili all'interno del perimetro dello stesso Piano (lotti L2 e L4 ex lotto L3 PPIP Vigente) per procedere con la variante richiesta;

che in accordo con il soggetto attuatore, in merito all'opportunità di acquisizione degli assenti di che trattasi, questa Amministrazione, a seguito di verifica catastale, ha inviato ai proprietari degli immobili identificati con i lotti L2 e L4 ex lotto L3 PPIP Vigente, realizzati in attuazione del piano originario, comunicazione di avvio del procedimento PG n. 44184 del 04/05/2020 inerente l'istanza di variante allo strumento urbanistico di cui all'oggetto, con spese postali a carico della società istante (assolte con bonifico BCC Banca ANNIA in data 07.05.2020 importo pari a € 21,60);

che in data 04/05/2020 PG 44184 è stata trasmessa tramite PEC all'Impresa Moretti S.R.L., proprietaria del lotto L4 (ex L3 PPIP vigente) e tramite A/R, ai signori Franceschini Franca e Guzzinati Riccardo, Barbieri Paola e Bonora Stefano, Borsetti Luca, Cavicchi Nicola, ricevuta in data 14/05/2020, tutti proprietari del lotto L2, la comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 L. n. 241/90 e s.m.i.) di variazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata approvato con Delibera di C.C. PG. 46127/07 del 16/04/2009 e convenzionato con atto Notaio Giuseppe Bignozzi il 27/10/2009, rep. 13535/7994;

che, non rivestendo la qualifica di soggetti attuatori, la variazione richiesta non comporta a carico degli attuali proprietari dei lotti L2 e L4 (ex L3 PPIP vigente) sopracitati, l'assunzione di nuovi obblighi;

che successivamente alla consegna della raccomandata contenente l'avvio del procedimento PG PG 44184/2020 i soggetti interessati hanno contattato telefonicamente l'OU PUA, per visionare gli elaborati inerenti la variante di che trattasi, rispettivamente nelle seguenti date: 19/05/2020 sig.ra Franceschini Franca e sig. Cavicchi Nicola, 26/05/2020 sig. Bonora Stefano e 27/05/2020 sig. Borsetti Luca;

che contestualmente alle richieste suddette, sono state inviate dall'UO PUA tramite mail ai soggetti richiedenti, tutti gli elaborati necessari per verificare la variante di che trattasi;

che la variante nasce dalla necessità di adeguare esclusivamente le Norme Tecniche di Attuazione del piano particolareggiato attualmente vigente, per trasferire una quantità di volume da un lotto ancora ineditato a un lotto già edificato della medesima proprietà e di graficizzare una nuova sagoma massima del lotto non edificato, mantenendo inalterata la capacità edificatoria complessiva prevista da PPIP;

che il piano particolareggiato è composto di quattro lotti edificabili situati in Via Arginone ed accessibili da Via Enrica Calabresi (Porotto – FE), identificati all'interno degli elaborati come L1, L2, L3 (ex L4 PPIP Vigente) e L4 (ex L3 PPIP Vigente);

che la modifica prevede nello specifico il trasferimento di una quota di volume pari a 385 mc dal lotto L3 (ex L4 PPIP Vigente identificato al NCEU al foglio 131 mappale 1235) al lotto ricevente L1 (identificato al NCEU al foglio 131 mapp. 1262) entrambi di proprietà della Soc. BLM Real Estate S.R.L., mantenendone inalterata la destinazione d'uso (residenza) prevista dalle NTA. Di adeguare il perimetro edificabile definito come *sagoma di massimo ingombro*, previsto all'interno del lotto L3 (ex L4 PPIP Vigente) ai limiti minimi inderogabili in tema di distacchi dai confini previsti da NTA, mantenendo inalterato il volume massimo edificabile definito con detta variante (2.101 mc) all'interno di tale lotto. I lotti L2 ed L4 (ex L3 PPIP Vigente) non saranno interessati in alcun modo dal presente intervento.

Vengono dunque ceduti in totale 385 mc di volume edificabile con destinazione U.1 dal lotto L3 (ex L4 PPIP Vigente) al lotto L1;

che la variante non modifica gli altri parametri urbanistici complessivi e gli standard previsti dal piano approvato e convenzionato con atto Notaio Giuseppe Bignozzi del 27/10/2009 rep. 13535/7994;

che il RUE approvato classifica l'area nel modo seguente:

Destinazioni d'uso: Aree soggette a POC; Beni culturali e ambientali: Vincolo paesistico ex lege art. NTA 107-2.1, Dossi fluviali art. NTA 107-1.1; Regole per la trasformazione: Paleoalvei - art. NTA 118-5;

che il progetto, corredato di tutti gli elaborati tecnici, è stato depositato in libera visione al pubblico presso il Servizio Qualità Edilizia SUE SUAP e Pianificazione Territoriale U.O. Piani Urbanistici Attuativi - Progettazione e Gestione per 60 giorni consecutivi a partire dal 07/07/2020;

che il relativo avviso di deposito è stato pubblicato per 60 giorni nel sito informatico del Comune di Ferrara, dal 07/07/2020 al 04/09/2020;

che nei sessanta giorni di deposito, non sono pervenute al Comune osservazioni;

che con nota del 03/07/2020 - PG. 68107 del 07/07/2020 e successiva nota integrativa del 30/07/2020 PG 78603 del 31/07/2020 è stata inviata alla Provincia di Ferrara al Settore Pianificazione Territoriale - PO Urbanistica copia della documentazione della variante in oggetto per l'espressione del parere di competenza di cui all'art. 35 c.4 della L.R. 20/2000 in combinato disposto con gli articoli 79 e 4 comma 4 della L.R. 24/2017, e per il rilascio del parere preventivo di cui all'art. 5 L.R.19/08 (ex art.37 L.R.31/02 e s.m.i);

che in data 16/06/2020 si è svolta la Conferenza dei Servizi Semplificata, chiusa con determinazione favorevole in data 01/07/2020 al PG 66967 del 03/07/2020 dove si sono acquisiti i seguenti pareri:

Hera parere favorevole Prot. n. 55089-17911 del 29/06/2020 acquisito al PG 64927 del 30/06/2020; ARPAE parere favorevole pratica SD n. 16903/2020 del 26/06/2020 acquisito al PG 64764 del 29/06/2020; AUSL parere favorevole PG 0035278 del 25/06/2020 acquisito al PG 63796 25/06/2020; Servizio Ambiente parere favorevole del 22/06/2020 NP/2020/758; UO Piani urbanistici complessi parere favorevole mail del 01/07/2020;

che la natura della variante richiesta allo strumento urbanistico attuativo originario, non comporta la necessità di un parere ai sensi dell'art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 (assoggettabilità a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica);

che trattandosi di variante che modifica esclusivamente una parte delle norme tecniche di attuazione vigenti, non necessita acquisire autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42 e s.m.i., come da parere espresso dalla UO Piani urbanistici complessi - problematiche ambientali e vigilanza, con parere favorevole del 01/07/2020;

Considerato:

che la Provincia di Ferrara con Determina n. 1507 del 28/09/2020 assunta al PG. 101639 del 29/09/2020, ai sensi dell'art. 35, comma 4, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. in combinato disposto con gli artt. 79 e 4, comma 4, della L.R. 24/2017 ha decretato di non formulare osservazioni sul procedimento in oggetto facendo proprio il contenuto delle condizioni e pareri di cui alla Relazione Istruttoria della P.O. Pianificazione Territoriale della Provincia di Ferrara PG n. 24378/2020, allegata allo stesso decreto (allegato A);

che con la stessa Determina in riferimento all'art. 5 della L.R. 19/2008, la Provincia di Ferrara ha espresso il parere in merito alla compatibilità dello strumento con il rischio sismico nell'ambito del provvedimento di formulazione delle osservazioni; facendo proprio il contenuto della nota del 24/08/2020, acquisita agli atti con PG 22739 del 31.08.2020, dove la Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano ha comunicato che "non essendovi modifiche al progetto con ripercussioni sugli aspetti geologici sismici, non si ritiene di dover rilasciare il parere di cui all'art. 5 L.R.19/2008";

che la U.O. Piani Urbanistici Attuativi - Progettazione e Gestione ha espresso parere favorevole alle proposte di modifica e integrazione alla convenzione in oggetto, in quanto la variante normativa, non modifica sostanzialmente i contenuti dello strumento urbanistico già approvato;

che in data 09.10.2020 al Protocollo PR_ROUTG_Ingresso_0047974_20201013 è stata richiesta informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico della Soc. BLM REAL ESTATE S.R.L., ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15.11.2012, n. 218, dal D. Lgs 13.10.2014, n. 153 e dalla legge 06.08.2015, n. 1213, il termine per il rilascio della informazione antimafia deve pervenire, senza ritardo, entro giorni 30 (trenta); nei casi di istruttoria complesse, il Prefetto nello stesso termine deve darne comunicazione all'Amministrazione, e in tal caso i termini sono estesi ad ulteriori 45 giorni. Decorsi tali termini, l'Amministrazione può procedere anche in assenza della informazione antimafia, ma prevedendo una condizione risolutiva;

che necessita ora procedere all'approvazione della variante al Piano Particolareggiato di che trattasi, unitamente allo schema di convenzione integrativa da stipularsi con il soggetto attuatore;

che la variante al piano è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e al RUE approvato in data 10/06/2013 PG 39286;

che in data 26/10/2020 è pervenuto, per posta elettronica, l'assenso della suddetta Società in merito ai contenuti della bozza di convenzione all'uopo predisposta dall'U.O. Pianificazione Attuativa, inviato alla Società stessa tramite mail, in data 20/10/2020;

che qualora il Comune riceva, dopo la sottoscrizione della Convenzione attuativa della presente variante, una comunicazione che dia luogo all'informazione antimafia interdittiva a carico Soc. BLM REAL ESTATE S.R.L., la stessa convenzione e i successivi e conseguenti atti, decadranno senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

Visti il verbale della Conferenza dei Servizi Semplificata chiusa con determinazione favorevole in data 01/07/2020 al PG 66967 del 03/07/2020 e i pareri degli Enti e Servizi sopra citati depositati agli atti del Servizio Qualità Edilizia SUE SUAP e Pianificazione Territoriale;

Vista la L.R. n. 15 del 30 luglio 2013 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 24 del 21/12/2017 e s.m.i.;

Vista la D.A.L. RER n.186 del 20/12/2018 e la D.G.R. n. 624 del 29/04/2019;

Vista la delibera C.C. PG. 109165 del 16/09/2019;

Visto il RUE vigente;

Visti: visti i pareri degli Enti, Aziende e Servizi competenti allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Servizio Qualità Edilizia SUE SUAP e Pianificazione Territoriale proponente in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49 D.Lgs.267/2000 e smi);

Con il voto favorevole di tutti i presenti;

DELIBERA

di approvare per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano, la variante al Piano Particolareggiato di iniziativa Privata PG. 46127/07 del 16/04/2009, presentata dalla Soc. BLM REAL ESTATE S.R.L. con sede a Occhiobello Via Trento n. 62/A C.F. 01539500296, con conseguente modifica e integrazione della Convenzione stipulata in data 27/10/2009 a rogito Notaio Giuseppe Bignozzi rep. 13535/7994, registrato a Comacchio il 25/11/2009 al n. 3535 e trascritto a Ferrara il 25/11/2009 al part. 13286, relativo a un'area in località Porotto via Arginone, in conformità agli elaborati di seguito elencati;

- Norme tecniche di Attuazione

- Relazione Tecnica
- Integrazione Geologico – Tecnica
- Aggiornamento alla valutazione previsionale di clima e impatto acustico
- Tav. 1V – Planimetria dello stato concessionato
- Tav. 2V – Planimetria dello stato di variante
- Tav. 3V – Planimetria dello stato comparativo
- Tav. 4V – Profili altimetrici – stato Concessionato e Stato di Variante

di approvare il sotto riportato schema di convenzione integrativa della convenzione originaria meglio descritta al precedente art. 1, da stipularsi in esecuzione del presente provvedimento e regolante i rapporti tra il Comune e il soggetto attuatore:

SCHEMA DI CONVENZIONE INTEGRATIVA

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA MODIFICA

La presente convenzione modifica ed integra la convenzione stipulata in data 27/10/2009, con atto Notaio Giuseppe Bignozzi rep. 13535/7994, registrato a Comacchio il 25/11/2009 al n. 3535 e trascritto a Ferrara il 25/11/2009 al part. 13286, per l'attuazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata PG. 46127/07 del 16/04/2009.

La quota di volume con destinazione U.1 pari a 385 mc, viene trasferita dal lotto L3 (ex L4 PPIP Vigente identificato al NCEU al foglio 131 mappale 1235) di proprietà della Soc. BLM REAL ESTATE S.R.L., al lotto L1 (identificato al NCEU al foglio 131 mapp. 1262) sempre della medesima proprietà. I restanti lotti denominati L2 (identificato al NCEU al foglio 131 mapp. 1229 – 1253) e L4 (ex L3 PPIP Vigente identificato al NCEU al foglio 131 mapp. 1254) interni al perimetro del Piano Particolareggiato restano invariati. Il perimetro edificabile definito come *sagoma di massimo ingombro*, previsto all'interno del lotto L3 (ex L4 PPIP vigente) viene adeguato ai limiti minimi inderogabili in tema di distacchi dai confini previsti dalle NTA, mantenendo inalterato il volume massimo edificabile definito con detta variante (2.101 mc) all'interno di tale lotto.

Fermo il resto

ARTICOLO 2 - ELABORATI

A parziale modifica dell'art. 2 la variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata verrà realizzata sulla base, ed in piena ed esatta conformità, dei relativi elaborati tecnici ed amministrativi approvati con delibera di Giunta Comunale P.G..... del..... elencati in seguito che si allegano alla presente convenzione perché ne facciano parte integrante e sostanziale ad ogni effetto:

- Norme tecniche di Attuazione
- Relazione Tecnica
- Integrazione Geologico – Tecnica
- Aggiornamento alla valutazione previsionale di clima e impatto acustico
- Tav. 1V – Planimetria dello stato concessionato
- Tav. 2V – Planimetria dello stato di variante
- Tav. 3V – Planimetria dello stato comparativo
- Tav. 4V – Profili altimetrici – stato Concessionato e Stato di Variante

e in conformità a quanto prescritto dagli Enti, Aziende e Servizi e nelle seguenti note allegate alla delibera di approvazione dello strumento urbanistico di che trattasi, facendone parte integrante e sostanziale:

Hera parere favorevole Prot. n. 55089-17911 del 29/06/2020 acquisito al PG 64927 del 30/06/2020; ARPAE parere favorevole pratica SD n. 16903/2020 del 26/06/2020 acquisito al PG 64764 del 29/06/2020; AUSL parere favorevole PG 0035278 del 25/06/2020 acquisito al PG 63796 25/06/2020; Servizio Ambiente parere favorevole del 22/06/2020 NP/2020/758; UO Piani urbanistici complessi parere favorevole mail del 01/07/2020;

Fermo il resto

ARTICOLO 3 MODIFICA ERRORE MATERIALE NTA PIANO VIGENTE

All'interno dell'Art. 2 delle NTA attualmente vigenti è scritto che la cubatura di progetto prevista per i quattro lotti presenti è pari a 6600 mc con destinazione U.1. In realtà, la somma tra le cubature di ogni lotto, con destinazione U.1, non è corretta.

Pertanto facendo riferimento alla tabella relativa all'Art. 3 *Tipi edilizi ed Usi* delle medesime NTA, la cubatura di progetto totale risulta invece essere: V residenziale (L1+L2+L3+L4)=1609+1620+1904+2486 = 7619 mc

ARTICOLO 4 - VOLUMETRIE

Le nuove volumetrie vengono così suddivise:

Lotto L1 (identificato al NCEU al foglio 131 mapp. 1262) per la destinazione d'uso U.1 – nuovo volume pari a 1994 mc.

Lotto L3 (ex L4 PPIP Vigente identificato al NCEU al foglio 131 mappale 1235) destinazione d'uso U.1 – nuovo volume pari a 2101 mc.

Pertanto la cubatura di progetto totale con la variante di che trattasi risulta essere la medesima del piano vigente come sotto evidenziato: V residenziale (L1 variante + L2 + L3 variante - ex L4 PPIP Vigente + L4 ex L3 PPIP vigente) = 1994+1620+2101+1904 = 7619 mc.

I lotti L2 e L4 (ex L3 PPIP Vigente) non sono interessati dalla variante di che trattasi;

ARTICOLO 5 - SPESE

Le spese tutte del presente atto e sue consequenziali, sono a carico del soggetto attuatore Soc. BLM Real Estate S.R.L.

ARTICOLO 6 - VALIDITA'

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si conferma quanto disciplinato nella convenzione stipulata tra il Comune di Ferrara e la ditta Roncarati Roberto e altri.

Il termine decennale per l'attuazione del piano particolareggiato, tenuto conto della proroga triennale introdotta dall'art. 30 c. 3bis della legge 9 agosto 2013 n.98 e quella ai sensi dell'art. 10 comma 4 bis della legge n. 120 dell'11.09.2020 di conversione del DL 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazioni) entrata in vigore il 15/09/2020, è prorogato al 27 ottobre 2025.

Per quanto non espressamente previsto nella convenzione, si fa esplicito riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare alla legge n. 1150 del 17/8/1942 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R. n. 15/2013 e smi, alla L.R. 24/2017 e smi, nonché alle norme di attuazione del vigente RUE.

ARTICOLO 7 - TRASCRIZIONE

Le parti autorizzano il Direttore dell'Agenzia del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare di Ferrara a trascrivere il presente atto affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte con sollievo dello stesso Direttore da ogni responsabilità al riguardo. La risoluzione di eventuali controversie tra le parti in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, verrà demandata al Giudice Amministrativo.

ARTICOLO 8 - PROTEZIONE DATI PERSONALI

Le parti consentono ed autorizzano, anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti alla presente convenzione, nonché le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge.

di dare atto che prima della stipula della convenzione integrativa l'Amministrazione Comunale dovrà acquisire d'ufficio, in tempi compatibili con la stipula della convenzione stessa, la documentazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 e smi richiesta in data 09.10.2020 al Protocollo PR_ROUTG_Ingresso_0047974_20201013;

di dare atto che il soggetto attuatore dovrà rendersi disponibile alla stipula della convenzione entro il termine di 6 (sei) mesi dall'esecutività del presente provvedimento, diversamente si intenderà decaduta l'approvazione della variante al piano particolareggiato stesso, senza ulteriori provvedimenti;

di dare atto altresì che alla stipula della convenzione in attuazione del presente provvedimento interverrà, in rappresentanza del Comune di Ferrara, l'Arch. Fabrizio Magnani, Dirigente del Servizio Qualità Edilizia SUE SUAP e Pianificazione Territoriale, o suo delegato;

di dare atto che responsabile del procedimento è l'Arch. Barbara Bonora U.O. Pianificazione Attuativa;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 con il volto favorevole di tutti i presenti.

IL SINDACO
ALAN FABBRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORNELLA CAVALLARI